

LA CASA
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI

Via Baratto, 39 – **SCHIO (VI)**

☎ Telefono 0445/599811

Fax 0445/599898

E-Mail: Info@lacasaschio.it

www.lacasaschio.it

CAPITOLATO DI GARA
PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
DELL'ENTE
CIG ZC02A0F5F3



PERIODO DI SERVIZIO
Dal 01.12.2019
Al 30.11.2022

UFFICIO ACQUISTI

SOMMARIO:

CAPITOLATO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO	4
Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	4
Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO	5
Art. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO	5
Art. 6 - PREZZI	6
Art. 7 - RESPONSABILITA'	6
Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO	6
Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	7
Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	7
Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	7
Art. 12 - PENALI	7
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	8
Art. 14 - CONTROVERSIE	9
Art. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 16 - NORME DISPOSITIVE	10

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi dell'Ente La C.A.S.A. dal 01.12.2019 al 30.11.2022 con possibilità di rinnovo del contratto.

L'elenco degli automezzi oggetto della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Ente sono:

	AUTOMEZZO	TARGA	PROPRIETA'	DATA ULTIMA REVISIONE
1	FIAT DOBLO' 1	CZ 810 WF	Proprietà	Gennaio 2018
2	FIAT DOBLO' 2	EA 869 BX	Comodato gratuito a Soc.Serv.Utilità Sociale	Giugno 2019
3	PULMINO MERCEDES	BK 708 MA	Proprietà	Febbraio 2019
4	FIAT PANDA ACTIVE 2	DZ 003 DD	Proprietà	Settembre 2019
5	PULMINO DUCATO	CY 885 MF	Proprietà	Gennaio 2018
6	FIAT PANDA YOUNG	DJ 151SN	Proprietà	Settembre 2019
7	FIAT PANDA	DW 909 EG	Proprietà	Maggio 2019
8	FIAT DOBLO'	BT 398 CB	Proprietà	Gennaio 2018
9	AUTOCARRO MERCEDES CON PIANALE RIBALTABILE	BS 265 YK	Proprietà	Luglio 2019
10	DAEWOO KYLA	BP 796 FR	Proprietà	Giugno 2018
11	FIAT PANDA YOUNG	DJ 152 SN	Proprietà	Settembre 2019
12	FIAT DOBLO'	EN 112 RJ	Comodato d'uso A.D.A.	Luglio 2018
13	PULMINO FIAT	FJ 828 MR	Proprietà	Immatricolato il 03.07.2017
14	PULMINO DUCATO	FW 377 ZR	Proprietà	Immatricolato il 01.08.2018
15	FIAT PANDA YOUNG	DJ 068 SN	Proprietà	Settembre 2019

Si precisa che nel corso della durata dell'appalto la consistenza del parco automezzi potrà subire variazioni sia in termini di quantità che di tipologia.

Più in dettaglio a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:

- ⇒ manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.); rientrano nella manutenzione ordinaria

sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante;

- ⇒ manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.);
- ⇒ soccorso stradale per i giorni feriali sabato mattina incluso;
- ⇒ gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art.80 "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni) al prezzo imposto per le officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti; gli oneri per l'attività di gestione si intendono compresi nell'affidamento complessivo;
- ⇒ ritiro e consegna gratuiti di tutti i mezzi coinvolti nelle attività sopra riportate c/o la sede dell'Ente; il costo di tale servizio si intende remunerato nell'affidamento complessivo.

Art. 2 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata o variazioni del contratto in essere.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà dell'Ente dovranno avere tempo di messa in esecuzione massimo di 24 ore dalla richiesta; per messa in esecuzione si intende l'inizio dell'attività di manutenzione presso l'officina a seguito del ritiro dei mezzi presso la sede dell'Ente. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuto ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi la ditta aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente al funzionario responsabile del parco automezzi dell'azienda le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.

Il recupero dei mezzi in avaria attraverso soccorso stradale deve essere garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18.00, il sabato non festivo dalle 7:30 alle 12:30, con inizio entro i 60 minuti successivi alla chiamata. Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica.

I servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, verranno eseguiti a seguito di richiesta del responsabile del parco automezzi o dell'autista del mezzo.

Eventuali problemi o variazioni verranno definite con il responsabile.

Per i servizi di manutenzione straordinaria che dovessero verificarsi, il responsabile del parco automezzi o suo sostituto provvederà a concordare con la Ditta aggiudicataria gli interventi, che

dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, anche immediatamente se necessario e comunque entro 24 ore dalla richiesta.

Nel caso d'urgenza o praticità logistica sarà facoltà della stazione appaltante consegnare i mezzi direttamente all'officina.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.

Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi, l'Ente potrà imporre senza ulteriore onere l'effettuazione delle prestazioni richieste.

I pezzi di ricambio montati sui mezzi aziendali si intendono garantiti per anni uno dalla data del montaggio.

I costi relativi saranno imputati secondo la scontistica ricambi di offerta con riferimento a listini delle case produttrici. Non dovranno essere addebitati costi generali derivanti da minuteria e/o materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, dadi, rondelle, fascette, coppiglie, capicorda e materiali di consumo, gas tecnici di manutenzione, panni per pulizia od altro; di tali costi la ditta dovrà tener conto nei prezzi di offerta.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, a propria cura e spese, i prezzi ufficiali e i tempi ufficiali delle case costruttrici.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la durata di 36 mesi a partire dal 01.12.2019 al 30.11.2022 (o dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo.

L'Ente si riserva di effettuare un periodo di prova di tre mesi per constatare l'efficienza del servizio, al termine del quale sarà confermato o meno l'affidamento.

In caso di esito negativo, l'Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda classificata.

L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni convenute, anche dopo la scadenza del contratto, fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre sei mesi.

Art. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio è stimato in complessivi €. 18.000,00 iva esclusa per il periodo 01.12.2019 – 30.11.2022.

Il valore stimato e complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, viene stimato in €. 36.000,00 iva esclusa.

Il servizio sarà corrisposto per ogni singolo intervento di manutenzione realmente svolto in seguito a presentazione di consuntivo e sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di gara.

Fermo restando i prezzi unitari contrattualizzati, la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo (contratto di durata), per interventi non predeterminati nel numero, ma che si renderanno necessari secondo le esigenze dell'Ente e, pertanto, l'operatore economico affidatario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o indennizzo qualora l'Ente ordini (mediante i singoli affidamenti), a propria discrezione e senza necessità di alcuna preventiva

comunicazione, interventi di importo complessivamente inferiore, anche oltre il limite di un quinto dell'importo stimato a base d'asta dell'accordo quadro.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Art. 6 - PREZZI

I prezzi si intendono fissati dalla ditta a suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'intero periodo previsto.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- ⇒ danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- ⇒ utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ⇒ ritardi nella riconsegna degli automezzi.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dalla effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà più accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta manuttrice.

Tutti gli interventi non compresi nel servizio oggetto del presente capitolato dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dal Committente; pertanto i costi relativi agli stessi saranno liquidati secondo le disposizioni espressamente pattuite tra le parti per l'esecuzione degli interventi medesimi.

Non verranno liquidati in alcun modo i costi degli interventi non specificatamente e formalmente autorizzati dall'Ente.

Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente una dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di cui al presente contratto, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo. Resta inteso che l'inottemperanza agli obblighi sopra indicati è causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n° 50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esclusa), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
 - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
- Non siano state definite eventuali controversie;
 - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
 - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.

E' in facoltà dell'Ente "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a pena nullità, totalmente o parzialmente a terzi il servizio oggetto d'appalto che esso stipulerà con l'Ente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto di servizi è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 12 - PENALI

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, penali in misura variabile, da un importo minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un importo massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), tenuto conto della rilevanza e della gravità dell'inadempienza, dell'entità

del danno arrecato, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e dell'eventuale reiterarsi dell'inadempienza rilevata.

Più specificatamente costituiscono cause di applicazione di penali le ipotesi di seguito indicate:

- a) il ritardo nell'esecuzione del servizio;
- b) le irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;
- c) qualsiasi inadempienza che comunque pregiudichi la qualità del lavoro eseguito;

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, formulata per iscritto ed inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuto di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di contestazione.

Gli importi delle penali applicate saranno trattenute direttamente dalle spettanze dovute all'Appaltatore nel corso della fase di liquidazione delle relative fatture.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento o ritardo nell'esecuzione del servizio.

Ferma restando l'applicazione delle penali, per ogni procedimento di contestazione l'Ente si riserva di addebitare all'Appaltatore le spese relative all'istruttoria per l'importo forfetario di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Clausola risolutiva espressa – La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di una volta in un mese;
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'operatore economico aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- c) sospensione o interruzione non motivata del servizio;
- d) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Appaltatore nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
- e) a seguito di n. 2 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui l'Appaltatore non fornisca adeguate giustificazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- f) irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;

- g) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- h) inadempimento di uno o più obblighi in materia di previdenza e assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori impegnati nell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altro operatore economico, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere all'Ente interessato.

In questo caso l'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento del servizio regolarmente effettuato.

L'Ente si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n°50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. Resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza per qualsiasi controversia.

Art. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta

e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni dalla stessa cagionati.

Art. 16 - NORME DISPOSITIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

LA C.A.S.A.

Centro Assistenza Servizi per Anziani
IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Marco Peruffo

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993



Schio, 10.10.2019